



NewsLetter

2022

Roma, 6 settembre 2022

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 14-2022 del 6 settembre 2022.

Tra gli argomenti trattati:

- *Casi di indisponibilità del sistema informatico doganale: procedura di fall back per operazioni indifferibili e urgenti*
- *Reingegnerizzazione AIDA – Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni.*
- *Variazione del contributo per gli oli lubrificanti*
- *Autorizzazioni in deroga a favore delle imprese stabilite in Russia e Bielorussia*
- *Estensione dell'obbligo di emissione e-DAS, disposizioni transitorie ed aggiornamento dell'autorizzazione*
- *Decadenza biennale del rimborso di accisa: nuovo indirizzo applicativo*
- *Attestazione di origine Ucraina*
- *Credito autotrasportatori: presentazione del Portale ADM*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE	
Sommario	1
Casi di indisponibilità del sistema informatico doganale: procedura di fall back per operazioni indifferibili e urgenti	2
Reingegnerizzazione AIDA – Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni.	3
Variazione del contributo per gli oli lubrificanti	4
Autorizzazioni in deroga a favore delle imprese stabilite in Russia e Bielorussia	4
Estensione dell'obbligo di emissione e-DAS, disposizioni transitorie ed aggiornamento dell'autorizzazione	5
Decadenza biennale del rimborso di accisa: nuovo indirizzo applicativo	6
Attestazione di origine Ucraina	6
Credito autotrasportatori: presentazione del Portale ADM	7

OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Casi di indisponibilità del sistema informatico doganale: procedura di fall back per operazioni indifferibili e urgenti

Con la Circolare n. 29 del 9 agosto 2022, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli informa delle modalità operative per il ricorso, nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, alla procedura di *fall back speciale* per le operazioni indifferibili e urgenti per operatori che hanno una operatività significativa e sono in possesso di particolari requisiti.

- **Requisiti**

I soggetti interessati alla procedura di fall back speciale devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dogane - Ufficio AEO Compliance e grandi imprese -; a tal fine, sin da subito, possono avanzare apposita istanza all'Ufficio doganale in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.

Quest'ultimo deve valutare le istanze in relazione al possesso dei seguenti requisiti:

- effettuazione di almeno 1.000 dichiarazioni di importazione mensili o almeno 2.000 articoli;
- possesso dell'autorizzazione AEO;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l'esecuzione dei controlli dell'merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che permetta di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che renda disponibile l'accesso all'Autorità doganale dei flussi;

Gli esiti della valutazione devono essere comunicati all'Ufficio AEO Compliance e grandi imprese della Direzione dogane per i successivi adempimenti e rilascio del corrispondente nulla osta.

- **Procedure**
Nella circolare sono anche indicate dettagliatamente le procedure, in termini di operatività e di flusso sequenziale, da seguire per i soggetti di cui al punto precedente

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni

Con Nota Prot.: 370606/RU del 9 agosto 2022, ADM fornisce istruzioni operative per la fase di sperimentazione in ambiente di addestramento AIDA 2.0, su modalità di accesso e funzionalità delle applicazioni reingegnerizzate relative a:

- progetto unionale AES (Automated Export System) fase 1 che sostituirà il progetto unionale ECS (Export Control System) fase 2, attualmente operativo;
- fase funzionale 5 del progetto NCTS che sostituirà l'attuale fase funzionale 4 per le operazioni di transito unionale/comune/TIR.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Variazione del contributo per gli oli lubrificanti

Con la Circolare n.30 del 9 agosto 2022, ADM informa che il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, in persona del suo Presidente, ha comunicato che l'Assemblea del medesimo Consorzio in data 22 luglio 2022 ha ratificato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, nella misura di 0,070 € per chilogrammo con decorrenza dal 1° settembre 2022.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Autorizzazioni in deroga a favore delle imprese stabilite in Russia e Bielorussia

Con avviso del 12 agosto 2022, ADM ha informato che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato in data 08/08/2022 la circolare prot. n. 10208, la quale descrive le modalità per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni in deroga a favore di imprese di autotrasporto merci stabilite in Russia e Bielorussia..

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Estensione dell'obbligo di emissione e-DAS, disposizioni transitorie ed aggiornamento dell'autorizzazione

Con la Circolare n. 31 del 17 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori indicazioni in relazione all'obbligo di emissione dell' e-DAS, dopo quanto indicato nelle determinazioni prot. 285111 e 287104, del 27 giugno 2022.

Viene specificato che, nell'ambito del settore dei GPL, l'obbligo di emissione dell'e-DAS non è ancora stato esteso per i trasferimenti:

- agli esercenti la vendita al minuto e per la minuta vendita;
- alla rinfusa per carichi non predeterminati di cui all'art. 20 del D.M. n. 210/96;

• di prodotto condizionato in bombole. In ogni caso è facoltà dell'esercente del deposito commerciale l'utilizzo dell'e-DAS per i trasferimenti di prodotti energetici assoggettati ad accisa in quantità inferiore a 1.000 chilogrammi diretti ad utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito.

Per ciò che riguarda i carichi predeterminati alla rinfusa di GPL, la natura predeterminata del carico viene definita presso il deposito di spedizione che deve emettere il relativo e-DAS, in particolare indicando il codice ditta e l'indirizzo dell'impianto destinatario.

Fanno parte dei carichi predeterminati sia il trasferimento di intere autobotti verso un solo destinatario soggetto alla denuncia di deposito, sia le spedizioni destinate ad una pluralità di impianti anch'essi soggetti a denuncia.

La circolare inoltre dispone che, qualora l'esercente abbia riscontrato problematiche tecniche nell'emissione dell'e-DAS, potrà continuare ad utilizzare il documento cartaceo, dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dall'Ufficio delle Dogane, per un periodo massimo di 90 giorni.

Ciò, si specifica, solo per i prodotti energetici e per le tipologie di trasferimento ai quali è stato esteso l'utilizzo dell'e-DAS dal 1° luglio 2022.

Per la benzina e il gasolio usato come carburante nonché denaturati per uso agricolo è obbligatoria l'e-DAS..

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Decadenza biennale del rimborso di accisa: nuovo indirizzo applicativo

Con informativa Prot. 379481/RU del 17 agosto 2022, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha ricordato che, in tema di rimborso del credito originato dal meccanismo di applicazione dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, ha trovato consolidamento un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell'utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto.

In ragione di diverse pronunce rese a partire dal 2019; infatti, si è venuto affermando l'indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d'imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all'esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.

L'Agenzia delle Dogane ha evidenziato che, valutata l'opportunità di prestare adesione all'orientamento, non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
- il rapporto tributario è in corso;

- il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
- il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Attestazione di origine Ucraina

Con Avviso del 23 agosto 2022, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha informato gli operatori che, con decorrenza 06/08/2022, al fine dell'attestazione di origine Ucraina, può essere presentato per le importazioni delle merci, oltre al certificato di circolazione EUR1, codice N954, anche il certificato di circolazione EUR-MED, codice U045.

Dalla consultazione della TARIC si evidenzia che i due certificati coesistono e possono essere UTILIZZATI alternativamente.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Credito autotrasportatori: presentazione del Portale ADM

In data 3 settembre 2022, ADM ha pubblicato una dettagliata presentazione del Portale relativo all'ottenimento del credito di imposta per gli autotrasportatori.

Il contributo, si ricorda, è rivolto alle aziende che si occupano di attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e che utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore .

La platea di operatori stimata è pari a circa 48.000 autotrasportatori ed il contributo è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio al netto dell'iva nel limite di euro 400.000,00.

Il credito d'imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il plafond di spesa è pari a euro 496.845.000,00.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

